



8635  
30-6-08

*Agenzia Italiana del Farmaco*

Roma, 24/04/2008

**AIFA**

Il Coordinatore della Segreteria scientifica

*Dr. Luigi Bozzini*

Ill. Dott. Giorgio Siri  
Presidente FEDERFARMA  
06 70476587

Prot. DG/AIFA/43412/segr/p

**Oggetto: Indicazione sulle ricette a ricalco del codice regionale del medico.**

In risposta alla Sua richiesta del 21 aprile 2008, Prot. UL/AC/ 7655, di cui all'oggetto, si precisa che, con ns nota 3712/2007 inviata alla FOFI, è stata ribadita la necessità che la ricetta a ricalco, ai fini della erogazione del medicinale a carico del SSN, deve recare l'indicazione del codice regionale del medico o del servizio autorizzato. Tutto ciò è quanto normalmente deve attuarsi quando un medico convenzionato o un servizio autorizzato prescrivono un medicinale con ricetta speciale a ricalco.

La nostra precisazione non è pertanto in contrasto con quanto precisato dall'Ufficio Centrale Stupefacenti (UCS) in data 30/6/2003 sulle modalità prescrittive in caso di ricetta emessa da un medico che sostituisce il convenzionato, in quanto non è entrata nel merito di questa materia. In tale circostanza appare logico che valga quanto già precisato dall'UCS.

Con l'occasione si rammenta che le competenze attuali dell'AIFA sui medicinali stupefacenti riguardano la loro classificazione e rimborsabilità, mentre per tutti gli aspetti legislativi la competenza è dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, Ufficio VIII della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Distinti saluti

Il Coordinatore della Segreteria Scientifica  
Dr. Luigi Bozzini